

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro III - Della proprietà
Titolo VII - Della comunione**

Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore.

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'[articolo 1137](#).